**DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154**

**Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da**

**COVID-19. (20G00175)**

*(GU n.291 del 23-11-2020)*

Vigente al: 24-11-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali e' stato

dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale

relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24

ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" con il

quale sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune

attivita' economiche al fine di contenere la diffusione del virus

COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana 25 ottobre 2020, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3

novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020,

n. 275, nonche' le relative ordinanze del Ministro della salute

adottate in data 4, 10, 13 e 20 novembre 2020;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre

ulteriori misure a sostegno dei settori piu' direttamente interessati

dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3

novembre 2020, per la tutela della salute in connessione

all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 20 novembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro dell'economia e delle finanze;

E m an a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Il Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9

novembre 2020, n. 149, e' incrementato di 1.450 milioni di euro per

l'anno 2020 e di 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, anche in

conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10

novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,

n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 284 del 13 novembre 2020, e

del 20 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie

generale, n. 290 del 21 novembre 2020.

2. L'allegato 2 del citato decreto-legge n. 149 del 2020 e'

integrato con la seguente riga:

+-------------------+---------------------+-----------+

| | Commercio al | |

| |dettaglio di | |

| 47.72.10 |calzature e accessori|  200%|

+-------------------+---------------------+-----------+

3. All'attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle risorse

disponibili sul Fondo di cui al comma 1, con le modalita' previste

dal comma 3 dell'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 149 del

2020.

Art. 2

Misure urgenti di solidarieta' alimentare

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di

solidarieta' alimentare, e' istituito nello stato di previsione del

Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da

erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.

658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la

disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse

trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019

possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020

con delibera della giunta.

Art. 3

Acquisto e distribuzione dei farmaci

per la cura dei pazienti con COVID-19

1. Al fine di procedere all'acquisto e alla distribuzione sul

territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con

COVID-19, il fondo di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2

gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno

2020 da destinare agli interventi di competenza del Commissario

straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2020, n. 27, e da trasferire sull'apposita contabilita' speciale

intestata al medesimo Commissario.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 8, del decreto-legge 9

novembre 2020, n. 149.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186,

della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e' incrementata di 2 milioni di

euro per l'anno 2025.

3. Agli oneri di cui agli articoli 1, 2 e 3 e del comma 2 del

presente articolo, pari a 1.950 milioni di euro per l'anno 2020,

220,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro per l'anno

2025 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in

termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 295,4 milioni di euro

per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo

delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui

al comma 1;

b) quanto a 1.240 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui

all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di

cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.

126;

c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

d) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei

residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui

all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

e) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei

residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui

all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

f) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1,

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

g) quanto a 75,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante

corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti

finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti

all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,

comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

h) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante

utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli

effetti dell'articolo 1.

4. Al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo

delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020

approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con

le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle

iniziative previste dall'articolo 17, comma 13 della legge 31

dicembre 2009, n. 196 il Ministero dell'economia e delle finanze

effettua il monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 34, comma

4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, del decreto-legge 9

novembre 2020, n. 149 e del presente decreto.

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal

presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero

dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il

ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e'

effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti

capitoli di spesa.

Art. 5

Unita' ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di

finanza pubblica del conto economico consolidato delle

amministrazioni pubbliche

1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in

quanto unita' che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei

conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al

regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 21

maggio 2013, concorrono alla determinazione dei saldi di finanza

pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni

pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di

equilibrio dei bilanci e sostenibilita' del debito delle

amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli

3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle in materia

di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti

in materia di finanza pubblica.

2. All'articolo 11, comma 6, lettera b), del codice di giustizia

contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto

2016, n. 174, dopo le parole «operata dall'ISTAT» sono aggiunte le

seguenti: «, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale

sul contenimento della spesa pubblica».

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 23 novembre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Gualtieri, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Elenco 1 (articolo 5, comma 1)

Elenco di enti per i quali la Corte dei conti ha accolto il

ricorso dell'unita' avverso la classificazione operata ai sensi del

SEC 2010 per l'anno 2019:

1. Acquirente unico Spa

2. Societa' finanziaria di promozione della cooperazione

economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest

3. Trentino Sviluppo Spa

4. Finlombarda - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia

societa' per azioni - Finlombarda Spa

5. Garanzia partecipazioni e finanziamenti Spa - GEPAFIN Spa

6. Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Societa' per azioni -

Finaosta Spa

7. Fondazione Teatro alla Scala di Milano

8. Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia